

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI SOSTEGNO/RECUPERO E SCRUTINI

MODALITA' DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO

Le attività di recupero-sostegno interessano tutte le discipline nelle quali i consigli di classe accertano carenze e possono svolgersi adottando una o più fra le seguenti modalità:

STUDIO INDIVIDUALE

Per il docente della disciplina, con approvazione collegiale del Consiglio di Classe, l'alunno/a è in grado di recuperare l'insufficienza con studio autonomo individuale.

Il docente della disciplina resta a disposizione per chiarimenti, durante le ore di lezione nella classe.

STUDIO DOMESTICO ASSISTITO

Per il docente della disciplina, con approvazione collegiale del Consiglio di Classe, l'alunno/a è in grado di recuperare l'insufficienza con studio autonomo individuale. Il docente della disciplina resta comunque a disposizione per fornire materiale, indicazioni e per rispondere a quesiti anche in orario extrascolastico, via e-mail e/o mediante le piattaforme digitali in adozione.

RECUPERO IN ITINERE

Il docente della disciplina, con approvazione collegiale del Consiglio di Classe, svolgerà attività di recupero in classe, rivolte agli alunni con insufficienze e proporrà attività di approfondimento ai restanti studenti.

SPORTELLI DIDATTICI

Per il docente della disciplina, con approvazione collegiale del Consiglio di Classe, l'alunno/a è in grado di recuperare l'insufficienza con studio autonomo individuale. L'alunno potrà inoltre porre quesiti o chiedere chiarimenti, su specifici argomenti, prenotando gli sportelli didattici, secondo le modalità comunicate dall'istituto. L'accesso agli sportelli didattici, in base alle ore di potenziamento assegnate all'istituto, è possibile, per le discipline che saranno annualmente specificate, anche su autonoma richiesta dell'alunno/alunna, durante l'intero anno scolastico ma solo fino al termine delle attività didattiche.

CORSO DI RECUPERO (solo dopo gli scrutini relativi al primo ed al secondo periodo didattico)

Per il docente della disciplina, con approvazione collegiale del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, per l'alunno/a è necessaria la frequenza al corso di recupero (frequenza obbligatoria). Eventuali rinunce ai corsi di recupero dovranno essere formalizzate dai responsabili genitoriali/tutori inviando una e-mail in segreteria.

In ogni caso nulla può mai sostituirsi all'impegno personale di studio.

DISCIPLINE INTERESSATE: PRIORITA' E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

Per quanto riguarda i **corsi di recupero** (attivabili solo dopo gli scrutini del I periodo didattico - trimestre/quadrimestre - e soprattutto del II periodo didattico - pentamestre/quadrimestre-), in presenza di carenze riguardanti diverse discipline, per ottimizzare le esigue risorse e per consentire agli alunni interessati la frequenza delle attività di recupero con un certo agio e senza trascurare la normale ordinaria attività di studio, il consiglio di classe propone quelle che possono essere oggetto di corso di recupero secondo alcune priorità: si privilegia lo svolgimento delle attività di recupero per le discipline nelle quali vengono riscontrate insufficienze più gravi e diffuse, e, in particolare, per quelle caratterizzanti l'indirizzo; si avrà particolare riguardo per le materie con prove scritte; si valutano anche specifiche esigenze didattico-organizzative (nessun alunno, anche per ragioni didattiche, dovrebbe di norma essere interessato a più di due corsi di recupero); si valuta anche la opportunità che l'alunno possa recuperare individualmente con un maggior impegno di studio eventualmente anche guidato dal docente.

I medesimi criteri di priorità si applicano, in linea di massima, per l'accesso agli **sportelli didattici**.

Per ottimizzare le risorse, gli interventi di sostegno e le attività di recupero in orario aggiuntivo sono organizzate per gruppi di alunni di classi parallele. In caso di numero di partecipanti esiguo (fino a 8 partecipanti) potranno essere accorpate classi di anni diversi o aree disciplinari (es. Matematica e Fisica).

Il Dirigente, tenendo conto delle indicazioni dei singoli Consigli di classe, del numero di carenze riscontrate per gli alunni di ciascuna annualità e per ciascuna disciplina, nel pieno rispetto del monte ore complessivo assegnato in fase di C.I.I., stabilisce i corsi di recupero che possono essere attivati in ciascun periodo, per ciascuna sede, per ciascuna disciplina e la conseguente durata.

Ciascun corso di recupero non potrà comunque essere attivato per un numero di alunni inferiore a 10 e, di norma, per non oltre 20 alunni.

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

I corsi di recupero si attivano preferenzialmente dopo gli scrutini del II periodo didattico (a parte le classi quinte). Infatti, dopo gli scrutini del I periodo didattico, proseguendo l'attività didattica, diventa spesso difficile per lo studente impegnarsi contemporaneamente nel recupero pomeridiano (con frequenza di corsi) delle carenze sugli argomenti del I periodo e nella proficua frequenza del II periodo; pertanto, di norma, dopogli scrutini del I periodo si insiste in particolare sullo "studio individuale", sullo "studio assistito", sugli "sportelli didattici" e sui "recuperi in itinere". Tuttavia, il Consiglio di classe valuterà in autonomia in rapporto alle specifiche situazioni in seguito e segnatamente in sede di scrutinio I periodo didattico.

DURATA DEI CORSI DI RECUPERO

Di norma i corsi di recupero aggiuntivi, tenendo conto delle risorse impegnabili stabilite nella C.I.I., considerato l'impegno aggiuntivo sopportabile da parte di ciascun alunno, anche a livello organizzativo (trasporti in caso di attività pomeridiane), viste le esigenze didattiche - organizzative (necessità di non spostare troppo in avanti la conclusione dei corsi), dopo lo scrutinio del I periodo (se attivati) potranno avere una durata da un minimo di 4 ore ad un massimo di 5 ore. Dopo lo scrutinio finale del secondo periodo, vista l'opportunità di non appesantire l'offerta con una eccessiva concentrazione oraria, ma puntare piuttosto a fornire linee metodologico-operative agili ed essenziali agli studenti in modo tale che essi con opportune consegne possano approfondirle con maggior distensione e spazio nel corso dell'estate, le attività di recupero avranno una consistenza oraria minima di 6 ore per disciplina o ambiti disciplinari e si svolgeranno sotto forma di lezioni-corsi di recupero che potranno essere accompagnati dall'assegnazione allo studente di una serie di consegne quantificate in ore di impegno e da verificare entro la conclusione del corso.

Le unità orarie dedicate al recupero per ciascuna disciplina durante l'eventuale adattamento delle normali attività didattiche sono quelle del normale orario delle lezioni settimanale, a meno che il consiglio di classe preveda una organizzazione dell'orario e formazione del gruppo classe alternative a quello della normale organizzazione didattica settimanale per concedere più spazio alle attività di recupero di qualche disciplina.

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

I criteri generali per l'utilizzazione dei docenti in attività aggiuntive (tra cui lo svolgimento di corsi di recupero) sono indicati in sede di contrattazione integrativa d'Istituto e prevedono principalmente la manifesta disponibilità degli stessi. In presenza di più disponibilità per l'assegnazione dello stesso corso di recupero si seguiranno le seguenti priorità gerarchiche:

- Docenti della disciplina appartenenti alla classe e, in caso di corso da attivare per gruppi di studenti provenienti da classi parallele, docente con il maggior numero di alunni appartenenti al gruppo aperto (accorpamento classi). Prioritaria assegnazione, in caso di pari requisiti, ai docenti di ruolo con maggiore anzianità di servizio nell'istituto e, in subordine, in generale;
- Rotazione rispetto all'assegnazione precedente (primo periodo dello stesso anno scolastico oppure secondo periodo dell'anno scolastico precedente);
- frequenza documentata a corsi di aggiornamento nella materia.

Per i corsi estivi, priorità verrà data ai docenti di ruolo, con contratto fino al 31 agosto e, in subordine, fino al 30 giugno, comunque non impegnati in esami.

Per l'eventuale individuazione di docenti esterni (tra coloro che hanno presentato apposita richiesta all'Istituto), criteri di selezioni saranno:

- l'essere docenti di ruolo in altre scuole (con la maggiore anzianità di servizio);
- l'essere inseriti in una graduatoria che prevede l'abilitazione sulla specifica classe di concorso (con il maggiore punteggio nella stessa tipologia di graduatoria);
- il possesso di specifica abilitazione;
- il possesso di specifico titolo di laurea (con maggiore punteggio).

CALENDARI DELLE ATTIVITA'

Gli interventi di recupero relativi alle carenze accertate nel I periodo cominciano, di norma, subito dopo la conclusione degli scrutini. Se il I periodo, su delibera annuale del Collegio dei Docenti, corrisponde al trimestre (settembre – dicembre), gli interventi di recupero sono previsti in 3 fasi. Il primo è richiesto di prendere

Firmato digitalmente da RAFFAELLA ALZANO

visione delle medie dei voti, riportate sul registro elettronico, per ciascuna disciplina e, in presenza di insufficienze, iniziare il recupero con studio individuale autonomo durante la sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Natale al fine di ridurre il rischio di insuccesso dovuto all'intensificazione delle attività, al rientro delle vacanze, per la sovrapposizione tra recuperi e programmazione ordinaria per il pentamestre.

Quelli relativi alle discipline nelle quali il consiglio di classe ha sospeso il giudizio in sede di scrutinio finale, si svolgono entro la fine dell'anno scolastico in corso (possibilmente fra giugno e luglio). Il Collegio docenti si riserva comunque di fornire un'indicazione più precisa sui tempi.

Gli altri interventi di sostegno, finalizzati a prevenire le carenze, si svolgono complessivamente nel corso dell'anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche.

I calendari specifici delle attività di recupero, proposte dai consigli di classe sono organizzati dallo staff di Dirigenza, nel rispetto dei criteri di svolgimento delle attività di recupero individuati dal collegio e delle indicazioni organizzative del consiglio di istituto, tenuto anche conto del numero degli alunni interessati e del numero di corsi che ciascun alunno deve seguire

MODALITA' E CALENDARI DELLE VERIFICHE E DELLE VALUTAZIONI

Le verifiche dopo gli interventi di recupero relative alle **insufficienze del I periodo** vanno effettuate al termine dello svolgimento delle attività, durante le lezioni curriculari della disciplina interessata. Tale verifica risulterà nel registro elettronico. La valutazione degli esiti sarà fatta in sede di consiglio di classe nel mese di marzo. In caso di mancato recupero, su richiesta dello studente, potrà essere garantita la possibilità di ulteriori prove entro il termine delle attività didattiche.

Le verifiche delle attività di recupero per le **discipline per le quali è stato sospeso il giudizio** in sede di scrutinio finale, e le conseguenti valutazioni degli esiti, vanno svolte, in linea generale, entro la fine dell'anno scolastico in corso (ultima settimana del mese di agosto).

Il Collegio docenti si riserva comunque di fornire un'indicazione più precisa sui tempi per le verifiche finali.

Le verifiche potranno essere scritte, grafiche e/o orali; su proposta dei docenti, per Fisica e per Chimica si potrà effettuare una prova scritta con discussione orale, in quanto l'esercizio scritto rappresenta un elemento formativo importante.

Le verifiche saranno documentate dai testi delle prove scritte o grafiche, con relativa verbalizzazione/giudizio e/o da apposita verbalizzazione/giudizio del colloquio, da conservare agli atti della scuola.

Nel caso di verifiche intermedie fatte dai docenti della classe, la verbalizzazione è sostituita da apposita annotazione sul registro.

La cura delle verifiche è affidata ai docenti che hanno attribuito l'insufficienza; tali docenti terranno conto delle informazioni fornite dai colleghi che hanno tenuto i corsi di recupero attraverso la presa visione della relazione finale sul corso svolto.

La cura degli scrutini successivi è affidata ai docenti ed ai Consigli di classe che hanno attribuito la "sospensione di giudizio"; Riguardo ai criteri di valutazione, essi sono coerenti con quelli adottati durante l'anno scolastico.

I corsi di recupero-sportelli saranno organizzati dall'Istituto secondo un calendario che sarà inviato via e-mail e pubblicato nella sezione circolari del sito web. **La famiglia può decidere se avvalersene o meno (nel caso in cui non se ne avvalga, dovrà comunicarlo per iscritto alla Scuola).**

Per le discipline che non sono oggetto di corsi di recupero o sportelli didattici, il Consiglio di classe ritiene che lo studente possa raggiungere gli obiettivi della disciplina autonomamente mediante un maggior impegno di studio individuale, che di volta in volta potrà anche essere sostenuto sulla base di indicazioni individualizzate date dal docente o attraverso eventuali pause didattiche (opportuni adattamenti dell'attività didattica, per cui lo svolgimento delle lezioni consisterà nel ripasso degli argomenti in vista del loro recupero).

Informazione alle famiglie

Tale informazione avviene mediante il registro elettronico (pagella online) con invio di un comunicato sull'organizzazione delle attività di recupero.

Naturalmente, a prescindere dalle attività organizzate dalla scuola, la prima forma di recupero è data dall'impegno costante nello studio e dalla regolarità nella frequenza delle lezioni.

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

CRITERI DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI

Nel determinare il voto finale sommativo del I e del II periodo il rapporto fra voti scritto/orale/grafico/pratico può essere ponderato in percentuali non necessariamente equivalenti di volta in volta secondo l'autonomia valutativa del docente.

E' auspicabile che i docenti, in sede dipartimentale, concordino linee comuni e prove di analogo grado di difficoltà per classi parallele.

Nella propria autonomia, ogni docente potrà comprendere, nelle prove del secondo periodo didattico, elementi riferiti ad argomenti trattati nel primo periodo didattico.

Gli elementi che concorrono all'attribuzione del voto sono, oltre al profitto che continua a rappresentare il valore fondamentale, anche la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, la dimostrazione di progresso e di recupero (anche con riguardo ai debiti pregressi).

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze non è di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale (nei limiti delle norme di legge), purché da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

Nella valutazione finale, va tenuto conto anche del risultato del I periodo didattico, così come dell'esito delle prove di recupero relative al I periodo. Tali risultati non costituiscono necessariamente elementi di media matematica con i voti del secondo periodo, ma rappresentano dati di valutazione di cui il consiglio di classe si serve per definire eventuali situazioni di incertezza in sede di scrutinio finale.

Come specificato nel regolamento di istituto, il consiglio di classe prima di poter ammettere allo scrutinio finale di ciascun alunno verifica che la frequenza sia pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale, salve motivate e straordinarie deroghe (DPR 122/2009, art. 14). Per quanto riguarda il limite di frequenza ai fini del riconoscimento della validità dell'anno scolastico e quindi l'ammissione allo scrutinio (almeno tre quarti dell'orario annuale), sono ammesse deroghe generali per: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987) e le ulteriori deroghe specifiche deliberate dal Collegio dei docenti e riportate nel regolamento di istituto.

Dopo la suddetta verifica il consiglio di classe potrà procedere con le operazioni di scrutinio finale per gli alunni in possesso dei requisiti indicati.

Alla luce delle competenze attribuite dall'art.4 del DPR 275/99 (Regolamento sull'autonomia) il Collegio docenti ha stabilito di procedere come segue: alla proposta di voto da parte del docente della singola disciplina, derivante dalle risultanze documentali di verifiche, prove e interrogazioni nonché da osservazioni e ogni altro elemento inerente al processo di apprendimento, fa seguito la decisione del Consiglio; il voto di comportamento è proposto dal docente con il maggior numero di ore, in accordo con il coordinatore del CDC;

Prima dell'approvazione finale dei voti nei confronti degli alunni che presentino insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, procede ad una valutazione che tenga conto: a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate; b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. Nel caso di promozione così deliberata, viene comunicato, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un resoconto sulle carenze dell'alunno.

In fase di votazione da parte del consiglio, su ciascuna valutazione e decisione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Sono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto non inferiore a 6 su 10 (sei decimi) in tutte le discipline, compreso il comportamento (DPR 122/2009, art. 4) e l'educazione civica.

Per le classi non terminali, in presenza di insufficienze e carenze numerose e/o gravi, tali comunque da non risultare complessivamente recuperabili entro l'inizio dell'A.S. successivo e non consentire - a giudizio del Consiglio - il proseguimento degli studi con la frequenza della classe successiva, **l'alunno non viene ammesso.**

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

Il Collegio dei Docenti condivide, come criteri comuni che, a conclusione di tutte le operazioni, nello scrutinio di giugno (compresa l'eventuale attribuzione di voto di consiglio, per una o più discipline), la non ammissione di ciascun alunno all'anno scolastico successivo, si ha in presenza di:

- Almeno tre insufficienze gravi (tutti voti pari o inferiori al 4);
- Almeno due insufficienze gravi (tutti voti pari o inferiori a 4) e almeno due insufficienze non gravi (voto pari a 5);
- Almeno quattro insufficienze non gravi (tutti voti pari a 5);

In caso di non promozione la famiglia viene avvisata tramite: telefono o mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla famiglia alla scuola) a conclusione dello scrutinio e comunque prima della pubblicazione sul registro elettronico delle pagelle elettroniche visibili ai singoli alunni e tutori.

Ai fini della valutazione circa la non ammissione, peso rilevante viene attribuito alle materie scientifiche quali Matematica, Fisica e, soprattutto nell'opzione di Scienze Applicate, Scienze).

In tutte le altre situazioni (presenza di qualche insufficienza che non comporti la non ammissione) il Consiglio di classe può **sospendere il giudizio** nelle discipline insufficienti, qualora ritenga che tali carenze siano verosimilmente recuperabili prima dell'inizio dell'A.S. successivo. In tale caso sono comunicate, a seguito dello scrutinio le modalità per il recupero (corsi di recupero estivi, sportelli didattici estivi, studio autonomo individuale).

Ove previsto l'alunno ha l'obbligo di frequentare i corsi di recupero estivi; altrimenti la famiglia deve comunicare alla scuola che intende provvedere autonomamente.

Per tutti gli alunni che hanno registrato sospensioni del giudizio sono previste specifiche verifiche da parte dei docenti delle discipline interessate e valutazioni sugli esiti del recupero da parte dei consigli di classe, prima della conclusione dell'anno scolastico (di norma ultima settimana di agosto).

Nel caso di valutazione delle verifiche complessivamente positiva l'alunno viene ammesso, mentre nel caso di valutazione negativa l'alunno non viene ammesso. Nel valutare si tiene conto, oltre che dei voti conseguiti nelle prove, anche di: significativi miglioramenti dimostrati; esito delle verifiche su eventuali insufficienze del I periodo; possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo.

Gli **alunni delle classi V** sono ammessi, di norma, all'esame di Stato solo se hanno valutazioni almeno sufficienti in tutte le discipline (compresa educazione civica) e in comportamento.

In base alla normativa vigente rappresentano prerequisiti necessari per l'ammissione all'esame di Stato:

- lo svolgimento documentato di almeno 90 ore complessive di P.C.T.O. nell'arco dell'ultimo biennio e dell'ultimo anno (classe III, IV e V).
- lo svolgimento delle prove INVALSI (Italiano, Matematica e Inglese con modalità CBT secondo il calendario fissato dall'INVALSI e dall'istituto);

I Consigli di classe potranno nella loro autonomia valutare la possibilità di ammettere comunque all'unanimità (attribuendo un voto almeno sufficiente in tutte le discipline) gli studenti per i quali alcuni docenti abbiano segnalato la presenza di incertezze in qualche disciplina, purché, a giudizio del Consiglio di classe, la preparazione nelle diverse discipline sia ritenuta comunque tale da configurare un livello che può considerarsi complessivamente sufficiente nelle varie discipline e tale da permettere al candidato di poter sostenere l'esame di Stato.

Anche in tale situazione per gli studenti che non dovessero essere ammessi allo scrutinio per il superamento del limite massimo di assenze non derogabili oppure che non dovessero essere ammessi all'esame per il profitto, l'istituzione scolastica provvederà ad avvisare telefonicamente o via e-mail i responsabili genitoriali, al termine dello scrutinio e comunque prima della pubblicazione degli esiti sul registro elettronico nella sezione visibile al singolo alunno e rispettivo tutore.

VOTO DI COMPORTAMENTO

Il voto sul comportamento concorre alla determinazione della media dei voti in sede di scrutinio e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio (art. 4, c.2 del DPR 122/2009 e DM 99/2009). Alla luce del DPR 122/2009 art. 7, **l'insufficienza in condotta (voto inferiore a sei decimi)** comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo o agli esami di Stato.

Il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento", all'art. 4 prevede:

"Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente"

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008, nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

In base a quanto indicato, ricordando che l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo continuativo superiore a quindici giorni è di competenza del Consiglio di Istituto, tale sanzione può essere prevista per comportamenti di particolare gravità tra i quali:

- qualsiasi comportamento che sia configurato come reato nell'ordinamento vigente (es. lesioni, minacce, furto, interruzione di pubblico servizio, atti di bullismo e cyberbullismo, ecc.);
- mancanza di rispetto della dignità umana (comprese le offese) e mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, del personale esterno che presta servizio per conto dell'istituto (esperti esterni, ospiti, relatori, manutentori della provincia, operatori per i distributori automatici, ecc.) e degli altri studenti;
- utilizzo improprio delle strutture, delle attrezzature, dei dispositivi, dei macchinari e dei sussidi didattici messi a disposizione dall'istituto;
- accertato danno a qualsiasi bene e patrimonio della scuola, indipendentemente dal valore economico dello stesso;
- messa in atto di comportamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità, con particolare riferimento anche alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- allontanamento non autorizzato dalla sede scolastica durante le attività didattiche e/o durante le pause didattiche;

L'allontanamento per oltre quindici giorni consecutivi può essere previsto anche, in assenza di gravità per il singolo episodio, in presenza di almeno due recidive, comunque, di particolare rilevanza e/o qualora il numero di note disciplinari dovesse superare le 10 unità nell'anno scolastico oppure per ulteriore infrazione successiva a uno o più periodi di sospensione con un allontanamento complessivo (con o senza frequenza obbligatoria) superiore a 10 giorni.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo al di fuori di essa (uscite didattiche, visite, viaggi di istruzione, stage, scambi, PCTO, ecc.).

Sono comunque sanzionabili fatti che accadano fuori dall'Istituto e al di fuori degli orari scolastici se ledono beni e studenti/personale dell'Istituto. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto ai sensi della normativa vigente.

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, se non di particolare gravità, non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno.

Qualsiasi infrazione al Regolamento di Istituto incide sul voto di comportamento, secondo la gravità e frequenza e secondo l'autonoma valutazione del Consiglio di classe;

Gli Organi Collegiali del nostro Istituto hanno deliberato i seguenti **criteri per l'attribuzione del voto di comportamento**:

- Frequenza e puntualità nelle lezioni
- Attenzione durante le lezioni
- Rispetto degli impegni scolastici (anche per casa)
- Rispetto del Regolamento di Istituto

Il voto di comportamento pari a 10/10 rappresenta l'eccellenza e può essere attribuito solo agli studenti per i quali risulta la corrispondenza con il seguente profilo:

Frequenza: assidua (percentuale di assenze non derogabili inferiore o uguale al 3%)

Partecipazione: attiva e costruttiva durante le attività didattiche

Impegno: rispetto completo di tutti gli impegni scolastici con organica sistematicità, costanza e conseguente ottimo profitto medio

Rispetto: completo rispetto del regolamento di istituto sia durante le attività curriculari sia durante le

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

attività extracurricolari e/o fuori sede

In assenza di criticità riferite ai quattro criteri sopraindicati il voto di comportamento attribuito è pari a 9/10 e corrisponde al seguente profilo:

Frequenza: regolare (percentuale di assenze non derogabili inferiore al 5%);

Partecipazione: attiva durante le attività didattiche

Impegno: rispetto completo degli impegni scolastici

Rispetto: adeguato rispetto del regolamento di istituto sia durante le attività curriculari sia durante le attività extracurricolari e/o fuori sede

Nella tabella seguente sono elencate le criticità che comportano un abbassamento del voto di comportamento rispetto al voto 10 secondo i punti di penalizzazione indicati a fianco (ogni criticità comporta la penalizzazione indicata indipendentemente dalle altre, fino al minimo consentito di 6/10):

Frequenza	Partecipazione	Impegno	Rispetto	Punti
talvolta non regolare (tra 5 e 15% di assenze)	accettabile (presenza di alcuni episodi di disturbo e/o distrazione)	accettabile (mancato rispetto degli impegni scolastici in alcune circostanze)	accettabile (presenza di massimo una nota disciplinare nell'anno scolastico)	1
non regolare (tra 15 e 20% di assenze)	appena accettabile (presenza di frequenti episodi di disturbo e/o distrazione)	appena accettabile (mancato rispetto degli impegni scolastici in frequenti circostanze)	appena accettabile (presenza di massimo 3 note disciplinari o diffida dirigenziale)	2
discontinua (percentuale di assenze non derogabili superiore al 20%)	discontinua (presenza di continui e/o gravi episodi di disturbo e/o distrazione)	discontinuo (continuo mancato rispetto degli impegni scolastici)	discontinuo (presenza di almeno 4 note disciplinari e/o presenza di sospensioni)	3

Le determinazioni del Consiglio di classe vengono adottate a maggioranza.

L'insieme degli indicatori riportati per ogni criterio va a costituire il profilo del voto di condotta finale.

Esempio di utilizzo:

studente	Frequenza		Partecipazione		Impegno		Rispetto		Voto
Mario Rossi	talvolta non regolare	-1	attiva	0	accettabile	-1	adeguato	0	8

La presenza di una o più criticità, accertata e valutata dal CDC, viene riportata nel verbale del Consiglio di classe.

CREDITO SCOLASTICO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 62/2017, in fase di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nella classe quinta in base ad una fascia di punteggio – credito corrispondente alla media dei voti conseguita, per ciascun anno scolastico, compreso il voto in educazione civica ed il voto di comportamento:

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

Il sistema dei crediti scolastici prepara, fin dal terzo anno, il punteggio di ammissione agli esami di Stato e consiste nel riconoscere, oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, aspetti importanti del processo formativo: profitto registrato, comportamento, attività svolte a scuola e fuori dall'ambito scolastico.

Pertanto, per l'assegnazione del massimo del punteggio della corrispondente fascia rappresentano prerequisiti (che per ogni singola situazione il CDC può ritenere anche condizioni sufficienti):

- 1- impegno e partecipazione deliberato a maggioranza dal CDC;
- 2- percentuale di assenze non derogabili inferiore al 10%;

In presenza dei prerequisiti il CDC valuta le attività complementari (interne e/o esterne) ovvero la partecipazione ad un progetto di istituto, con parere favorevole del referente oppure l'attestazione per attività esterne.

In caso di giudizio sospeso (con più di una materia insufficiente a seguito dello scrutinio) **e/o in caso di ammissione a maggioranza (alla classe successiva oppure all'Esame di Stato) da parte del C.d.C.**, su decisione del Collegio docenti, si attribuisce il minimo della banda di oscillazione del credito scolastico.

Attività complementari (interne)

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico (D.M. 34/99 art. 1 c.2).

I Consigli di classe potranno valutare, ai fini del riconoscimento del credito scolastico, le seguenti attività:

- gruppo teatrale
- volontariato a scuola (tutoring - gruppi di inclusione)
- conseguimento ECDL
- partecipazione ad attività PON
- partecipazione a progetti musicali
- giornalino di istituto
- ulteriori progetti di istituto approvati per l'A.S. di riferimento

Altre iniziative extrascolastiche anche promosse dalla Scuola, ma svolte in collaborazione con enti o realtà esterne debitamente certificate e conformi ai criteri del DM 49/2000 e del DPR 323/1998 possono essere considerate ai fini del credito (giochi sportivi studenteschi in fasi almeno provinciali, volontariato, seminari Fondazione Occhialini, ...).

Attività complementari (esterne)

A tal fine si precisa che, ai sensi del DM 34/99 art. 1, *le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi in particolare alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.*

Per la valutazione dei crediti formativi (sia per le attività complementari interne, sia per le esterne) lo studente dovrà presentare domanda utilizzando l'apposito modulo, scaricabile dal sito web alla sezione MODULISTICA GENITORI, allegando la documentazione richiesta.

La documentazione dovrà comprendere un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa, il periodo e la durata.

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

In ciascun anno scolastico sono presi in considerazione esclusivamente attività/corsi/progetti effettuati durante l'estate precedente e l'anno scolastico di riferimento (dal 16/05 dell'AS precedente al 15/05 dell'AS di riferimento).

La trasmissione delle attestazioni degli enti esterni e delle autodichiarazioni sarà fatta inviando la scansione del/dei documento/i all'indirizzo mail psps01000g@istruzione.it indicando come Oggetto: Domanda crediti scolastici-COGNOME NOME CLASSE.

Firmato digitalmente da RAFFAELE BALZANO

La data ultima per la trasmissione è tassativamente il 15 maggio dell'anno di riferimento; pertanto, non saranno presi in esame documenti ricevuti dopo tale data.